

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019
353/2019/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE E DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE IDRICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 58 DELLA L. 221/2015, IN COERENZA CON I CRITERI DI CUI AL D.P.C.M. 30 MAGGIO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1075^a riunione del 30 luglio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata ed integrata;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale") e, in particolare, l'articolo 58 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17) e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1, in tema di Piano nazionale di interventi nel settore idrico;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1, che integrano e modificano le previgenti disposizioni in tema di Piano nazionale di interventi nel settore idrico;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019, recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019 (di seguito: d.P.C.M. 30 maggio 2019), recante "Individuazione degli interventi prioritari e dei

criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2019;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (in particolare l’articolo 31 concernente il “Valore residuo del gestore del SII”);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 25/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 25/2018/R/IDR);
- il parere dell’Autorità 18 dicembre 2018, 690/2018/I/IDR, recante “Parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [trasmesso all’Autorità con la comunicazione del 4 dicembre 2018] inerente interventi prioritari e criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della legge 221/2015” (di seguito: parere 690/2018/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 34/2019/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), con riunione del procedimento di cui alla deliberazione dell’Autorità 518/2018/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 51/2019/R/IDR, recante “Integrazione del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 25/2018/R/IDR, relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 51/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: deliberazione 242/2019/A);
- la relazione dell’Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, recante “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della

sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;

- la nota dell'Autorità (prot. n. 3615 del 13 febbraio 2019) con la quale è stato da ultimo fornito un parere sullo schema di d.P.C.M. in materia di Fondo di garanzia delle opere idriche sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che l'Autorità:
 - “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)” (lett. *a*);
 - “predispone (...) una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori” (lett. *b*);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lett. *d*);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. *e*);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”

(lett. f).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nell'ambito delle “*Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua*” (Capo VIII), la legge 221/15 ha previsto, all'articolo 58, che:
 - “A decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico [ora Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità (...) nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (...)” (comma 1);
 - “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, (...), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità (...), sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 (...), con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie” (comma 2);
 - l'Autorità “disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo (...), nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2” (comma 3) e, “al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, (...) pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati” (comma 4);
- a seguito della trasmissione, in data 4 dicembre 2018, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dello “*schema di dPCM inerente interventi prioritari e*

criteri di utilizzazione del fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221", l'Autorità ha rilasciato, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 221/15, parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sul citato schema di decreto;

- l'Autorità, con nota del 13 febbraio 2019 - nel richiamare le osservazioni formulate nel parere 690/2018/I/IDR e alla luce degli ulteriori elementi emersi - ha espresso la propria condivisione in ordine al nuovo schema di decreto sul quale, in data 24 gennaio 2019, è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte, nonché le attività svolte nell'ambito di un tavolo interistituzionale presso il Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno contribuito al completamento dell'*iter* di approvazione del decreto in parola (d.P.C.M. 30 maggio 2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 luglio;
- tra le disposizioni generali, oltre alle *definizioni* (articolo 1), il d.P.C.M. 30 maggio 2019 specifica, quali *finalità* del Fondo (articolo 2, comma 1), il potenziamento delle infrastrutture idriche e il superamento di deficit infrastrutturali attraverso la realizzazione degli interventi enucleati al successivo articolo 5;
- il decreto in parola prevede poi:
 - a) come *strumenti* utilizzati dal Fondo, la garanzia (prestata direttamente a beneficio del gestore titolato) di pagamento del "Valore di Subentro Riconosciuto" (definito come "*il Valore di Subentro coperto dalla garanzia del fondo in relazione ad operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5*"), o, in alternativa, la garanzia di rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato (articolo 3);
 - b) che le garanzie concesse dal Fondo siano dirette, incondizionate, a prima richiesta e conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia (articolo 4, comma 3);
 - c) in merito ai *criteri di valutazione per la concessione della garanzia* (articolo 5), che:
 - i) l'Autorità preveda che la garanzia del Fondo sia subordinata:
 - alla sottoscrizione di una convenzione di affidamento ("*predisposta o adeguata sulla base della convenzione-tipo (...) adottata dall'ARERA con deliberazione 656/2015/R/IDR*"), oppure - in caso di soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, ovvero ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del medesimo d.lgs. 152/06 - all'acquisizione dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato rilasciato dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA);
 - all'acquisizione di equivalenti garanzie per i gestori di dighe e delle opere di adduzione e derivazione nel caso in cui, pur non essendo inserite tra le infrastrutture del servizio idrico integrato, siano funzionali alla sua alimentazione;

- ii) la garanzia del valore di subentro e del rimborso del credito sia concessa, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo, secondo le modalità definite dall'Autorità - e con priorità per l'uso potabile - per la realizzazione di:
- interventi previsti nel Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/17 (comma 2, lett. a);
 - interventi (non ancora finanziati e avviati), che si qualificano come necessari all'adeguamento ai parametri di qualità tecnica introdotti dall'Autorità con deliberazione 917/2017/R/IDR, con priorità per gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, che presentino una o più delle seguenti caratteristiche (comma 2, lett. b):
 1. interventi (previsti nei Piani d'ambito) da realizzare in via d'urgenza e funzionali all'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative alle norme comunitarie e nazionali;
 2. interventi di carattere emergenziale (tra cui quelli resi necessari dal rilevamento di sostanze inquinanti nelle acque) previsti nei Piani d'ambito;
 3. interventi strategici (previsti nei Piani d'ambito) funzionali al conseguimento degli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, interventi di risanamento e ammodernamento o ampliamento delle reti acquedottistiche anche ai fini del contenimento delle perdite;
 4. interventi funzionali al SII necessari e urgenti per il recupero della capacità di invaso e di tenuta idraulica delle grandi dighe, per la messa in sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe, per il completamento o adeguamento sia delle grandi dighe sia delle infrastrutture di adduzione e derivazione, afferenti agli stessi impianti di ritenuta, previsti nei Piani d'ambito o indicati direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 5. ulteriori interventi indifferibili e urgenti, non inclusi nella programmazione dei Piani di ambito né inseriti nel Piano nazionale idrico, aventi carattere sovraregionale e nazionale, con la specificazione che l'estensione del Fondo a tali interventi sia attuata previo accordo in Conferenza unificata;
 - interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel Piano nazionale, che ricadono in una delle tipologie sopra riportate (comma 2, lett. c);
- d) che gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 6);
- e) in ordine alle *modalità di gestione del Fondo* (articolo 7, comma 1), che l'Autorità - tenendo conto di quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6 - definisca:
- i requisiti soggettivi dei richiedenti;
 - le modalità di richiesta della garanzia;

- le modalità e i termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto, tenendo conto che: i) tale valore non può essere superiore al valore residuo non ammortizzato degli interventi di cui al precedente articolo 5, determinato secondo le modalità stabilite a fini tariffari dall'Autorità; ii) la garanzia può essere prestata unicamente in relazione ad operazioni di finanziamento dei predetti interventi;
 - le modalità e i termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti;
 - i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia;
 - le modalità di accantonamento, fissando una percentuale di accantonamento non inferiore all'otto per cento dell'importo garantito;
 - le procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale;
 - i casi di cessazione dell'affidamento per i quali deve essere previsto il pagamento del valore di subentro riconosciuto e le relative modalità di liquidazione;
- f) ai fini del *monitoraggio* e della *verifica* del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto, che l'Autorità, avvalendosi anche di CSEA per il controllo sullo sviluppo degli interventi di cui all'articolo 5:
- acquisisca il relativo cronoprogramma recante le fasi e i tempi di esecuzione dei medesimi;
 - acquisisca periodicamente dati volti ad accertare lo stato di avanzamento, nonché il dettaglio delle motivazioni alla base di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori;
 - effettui controlli, anche nell'ambito delle istruttorie volte all'approvazione delle proposte tariffarie trasmesse dai soggetti competenti, tesi ad assicurare, tra l'altro, che non vi sia duplicazione degli oneri a carico del SII;
 - pubblichi nel proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati (articolo 7);
- g) relativamente alle *fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo* (articolo 8), che l'Autorità individui la componente tariffaria (da indicarsi separatamente in bolletta), destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei relativi costi di gestione (nel limite massimo del 2% delle risorse assegnate al Fondo in parola), in modo tale da assicurare una dotazione sufficiente a soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo è preposto, mantenendo altresì in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso; in particolare, nel disciplinare la menzionata componente tariffaria, l'Autorità “*assicura che il Fondo rispetti un rapporto di necessaria coerenza tra gli impieghi, le riserve tecniche e gli ulteriori parametri eventualmente stabiliti* [dall'Autorità medesima]”;
- h) in merito agli *organi di amministrazione del Fondo* (articolo 9), che:
- CSEA gestisca il Fondo, conceda le garanzie e definisca le modalità operative in coerenza con le modalità individuate dall'Autorità, provvedendo altresì al monitoraggio degli interventi del Fondo e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata (comma 1);

- ai fini “*dell’esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni dell’articolo 58 della legge n. 221 del 2015 che, come modificate dall’articolo 1, comma 522, della legge n. 205 del 2018, ha previsto la garanzia dello Stato sugli interventi effettuati dal fondo nonché dei principi e dei criteri previsti nel presente decreto e nel decreto di cui al precedente articolo 6*”, l’Autorità istituisca un Comitato di valutazione del rischio presso CSEA, la cui partecipazione è a titolo gratuito (comma 2);
 - il Comitato di valutazione del rischio esprima il parere in ordine alle modalità operative del Fondo ed alle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito, verificando la conformità delle richieste alle previsioni contenute nel decreto in discorso e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - di cui al precedente articolo 6 - con il quale dovranno essere individuati i criteri, le condizioni e le modalità affinché gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato (comma 3);
- i) per quanto concerne gli *obblighi di comunicazione* (articolo 10), che:
- CSEA informi periodicamente i Ministeri competenti e l’Autorità sulle garanzie concesse e sullo sviluppo degli investimenti (comma 1) e trasmetta semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Autorità una relazione di monitoraggio in ordine alla rischiosità del portafoglio garantito ed alla adeguatezza degli accantonamenti e delle risorse disponibili sul Fondo (comma 3);
 - a far data dal 31 dicembre 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità relazionino annualmente alla Conferenza unificata, sulle garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti (comma 4).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- tra le linee d’azione individuate per perseguire gli obiettivi strategici del triennio 2019-2021, l’Autorità, nella deliberazione 242/2019/A, ha espressamente individuato (al fine di una “*Programmazione efficace e realizzazione degli investimenti per un servizio idrico di qualità*” - OS 10) le seguenti:
 - “disciplina dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche (...), assicurando la trasparenza e l’accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, nonché garantendo l’equilibrio del medesimo”;
 - “controllo sull’effettiva realizzazione degli investimenti pianificati e recupero, nel caso di loro mancata attuazione, dei benefici eventualmente conseguiti dai gestori (...)”.

RITENUTO CHE:

- in linea con le considerazioni che hanno ispirato anche il legislatore nel declinare le misure sopra richiamate, sia necessario agevolare l'accesso al credito e l'accelerazione degli investimenti nel settore idrico, nel rispetto del principio di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e della sostenibilità della tariffa applicata all'utenza;
- per le finalità di cui al precedente alinea, e in coerenza con i criteri recati dal d.P.C.M. 30 maggio 2019, sia opportuno avviare un procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all'articolo 58 della legge 221/15;
- sia, tra l'altro, opportuno, nell'ambito del procedimento in parola, provvedere a:
 - ✓ in una prima fase:
 - condurre, anche alla luce degli elementi emersi nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 51/2019/R/IDR (con la quale è stato integrato - sulla base delle più recenti disposizioni normative - il procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/17), una *ricognizione dei fabbisogni* (da sostenere eventualmente tramite la concessione delle garanzie a cui il Fondo in parola è preposto) connessi alle nuove operazioni di finanziamento degli interventi ricompresi nelle categorie enucleate nel citato d.P.C.M. 30 maggio 2019;
 - in esito alle menzionate valutazioni, quantificare la *componente tariffaria perequativa* (da indicare separatamente in bolletta) volta ad alimentare il Fondo, prevedendone l'istituzione nell'ambito del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (la cui adozione avverrà entro la fine del 2019);
 - definire gli *elementi generali* necessari a disciplinare le *modalità di gestione del Fondo* (di cui all'articolo 7 del d.P.C.M. 30 maggio 2019), che tra l'altro ricomprendono: *i*) i requisiti soggettivi dei richiedenti; *ii*) le modalità di richiesta della garanzia; *iii*) i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi a garanzia; *iv*) i casi di cessazione dell'affidamento per i quali deve essere previsto il pagamento del valore di subentro riconosciuto e le relative modalità di liquidazione, all'uopo prevedendo anche contestuali integrazioni ai contenuti minimi della convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
 - istituire (presso CSEA) il *Comitato di valutazione del rischio* (di cui all'articolo 9 del medesimo d.P.C.M. 30 maggio 2019) deputato ad esprimere il parere sulle modalità operative del Fondo e sulle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito;
 - ✓ in una fase successiva:
 - valutare le singole richieste di concessione della garanzia con una specifica attenzione ai profili dei potenziali beneficiari, considerando la capacità gestionale di ciascun operatore chiamato alla conduzione delle opere

ammesse a garanzia e mantenendo una visione integrata sulle molteplici fonti di finanziamento attivabili (anche in considerazione delle analisi compiute ai fini dell'individuazione degli interventi e dei progetti ricompresi nel primo stralcio di Piano nazionale di cui al citato articolo 1, comma 516, della legge 205/17);

- declinare gli elementi generali in *condizioni specifiche*, a carattere individuale, concernenti le modalità e i termini di rilascio delle garanzie;
- monitorare e verificare - anche avvalendosi di CSEA - lo sviluppo degli interventi ammessi a garanzia, procedendo periodicamente alla pubblicazione delle informazioni sullo stato di avanzamento dei medesimi

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all'articolo 58 della legge 221/15, in coerenza con i criteri recati dal d.P.C.M. 30 maggio 2019;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici con i gestori interessati e i competenti enti di governo dell'ambito;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini